

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">PROVINCIA DELL'OGLIASTRA</p> <p style="text-align: center;">Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai</p> <p style="text-align: center;">E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: http://www.comune.ussassai.og.it</p> <p style="text-align: center;">☎ 0782/55710 📠 0782/55890</p> <p style="text-align: center;">C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

Registro Settore N° 2 del 22/01/2015

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
28	22/01/2015	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015 EX ART.82 COMMA 1 D.LGS.N.267/2000 - CONFERMA DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL'ART.1, COMMA 54 DELLA LEGGE N.266/2005.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, pubblicato sulla G.U. del 30.12.2014, con il quale e' stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 per il quale il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato con norma statale, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il bilancio di previsione;

ATTESO che il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi contabili di cui all'allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione 2015 dovrà essere approvato secondo le nuove regole contabili uniformi, anche se il piano dei conti e la nuova modulistica vivranno ancora un anno di affiancamento a livello conoscitivo;

RISCONTRATO che le nuove regole dell'esercizio provvisorio decorreranno dal 2016, in quanto l'art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2014, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato;

VISTA la deliberazione del C.C. n.12 del 02.07.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°43 del 02.07.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

DATO ATTO:

- che nei giorni 30 e 31 maggio 2010 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Sindaco;

- che a seguito delle elezioni comunali è stato eletto Sindaco del Comune di Ussassai il Dott. Deplano Gian Basilio;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 10/06/2010 avente per oggetto la convalida dei Consiglieri eletti nella Consultazione elettorale del 3 e 31 maggio 2010 ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 10/06/2010 avente per oggetto la nomina dei componenti della Giunta Comunale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.267/2000;

PREMESSO:

- che l'art. 82 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede la corresponsione di una indennità di funzione per il sindaco e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni, nella misura fissata da apposito decreto ministeriale;

- che con Decreto n.119 del 04.04.2000 del Ministero dell'Interno, tuttora in vigore, è stato emanato il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art.23 della legge 3 agosto 1999, n.265;

- che detto Regolamento stabilisce l'importo dell'indennità di funzione in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente nelle misure riportate nella tabella A, del citato decreto;

- che tale decreto è soggetto all'adeguamento triennale degli importi in base alla media degli indici annuali Istat di variazione del costo della vita, così come previsto dall'art.82 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - TUEL – D.Lgs.n.267/2000;

- che ad oggi non risulta ancora emanato il primo adeguamento triennale del decreto, che stabilirà gli aggiornamenti degli importi delle indennità e dei gettoni attualmente stabiliti nonché l'aggiornamento delle tabelle relative alle possibili maggiorazioni previste per gli Enti, e che pertanto restano valide le misure stabilite dal Dm 119 del 4 aprile 2000;

- che le indennità spettanti agli assessori sono graduate sulla base della indennità fissata per il sindaco e che per i lavoratori dipendenti, che non siano in aspettativa non retribuita, l'indennità di funzione viene ridotta al 50%;

- che le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza anche se dovuti per mandati elettivi presso enti diversi (ad es. indennità di funzione amministratore del Comune con i gettoni di presenza di consigliere provinciale) disposizione introdotta dalla finanziaria 2008;

- che l'indennità di funzione non è cumulabile con i gettoni di presenza ai sensi del comma 7 del citato articolo 82;

- che l'art. 61, comma 10, della L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto la sospensione fino al 2011 della possibilità di incrementare le indennità previste nel comma 10 dell'art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti Locali di incrementare le indennità di funzione spettanti a Sindaci, ...”;

RITENUTO necessario, con il presente atto determinare per l'anno 2015 gli importi delle indennità spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali sulla base delle risultanze del rendiconto del bilancio 2013;

VISTO l'art.1, comma 54 della legge n.266/2005 (Legge Finanziaria 2006) il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 e a decorrere dall'1.1.2006 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;

VISTA la Circolare n. 32/2009 della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono precisazioni sulla portata delle disposizioni contenute nei commi 58 e 59 della L. finanziaria 2006 in merito alla riduzione del 10% con la quale si precisa che benché trascorso il triennio di riferimento della norma originaria la riduzione permane anche per gli anni successivi;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.29 del 25.05.2005 sono state determinate le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli Amministratori dell'Ente sulla base dei valori stabiliti dal D.M.n.119/2000;

ACCERTATO che al 30 settembre 2005 il quadro dei valori delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza era stabilizzato nel seguente modo:

- indennità di carica mensile da corrispondere al Sindaco pro-tempore € 1.291,14;
- indennità di funzione mensile spettante al vicesindaco e agli assessori nella misura rispettivamente pari al 15% e 10% dell'indennità calcolata per il Sindaco e quindi pari, rispettivamente € 96,84 e € 64,56, importi stabiliti altresì al netto della riduzione del 50% in quanto lavoratori dipendenti non in aspettativa;
- gettoni di presenza per i consiglieri comunali ammontanti a € 17,04 a seduta;

TENUTO CONTO:

- che in base a quanto previsto dal richiamato art.1, comma 54 della legge n.266/2005 le indennità ed i gettoni di presenza devono essere rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
- che tale riduzione viene a valere a decorrere dall'esercizio 2006 e ha incidenza diretta sulle somme corrisposte a titolo di indennità, gettoni di presenza e o altre indennità riconosciute ai consiglieri in relazione ad attività svolte in funzione della carica ricoperta;
- che allo stato attuale non è possibile ripristinare il valore delle indennità prima della riduzione;

ACCERTATO che la popolazione residente al 31.12.2013 del Comune di Ussassai è di 590 abitanti;

VISTO l'art.2 del suddetto regolamento comma 1 lettera a, lettera b, lettera c che prevedono maggiorazioni delle indennità di funzione per sindaci ed amministratori pari a :

- a) 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
- b) 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

- c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;

VISTO l'art.2 del suddetto regolamento comma 1 che prevede la cumulabilità delle maggiorazioni suddette;

VISTA la circolare n. 5 del 5 giugno 2000, illustrativa del decreto 199/2000, che alla lettera C) dispone che le citate maggiorazioni siano applicate con determinazione del dirigente competente;

VISTO:

_ la tab. "A" che determina l'indennità di funzione mensile dei Sindaci, per la fascia fino a 1.000 abitanti, nell'importo mensile di £. 2.500.000, oggi €1.291,14;

_ la tab. "B" da cui risulta che la media regionale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate per fasce demografiche per la Sardegna è 0,13;

_ la tab. "C" da cui risulta che la spesa corrente media regionale pro-capite è pari a £.1.533.809, oggi €792,15;

VISTA la dichiarazione dell'ufficio anagrafe dalla quale si evince che non vi è un incremento della popolazione superiore al 30% nel periodo estivo e pertanto non si rende applicabile la maggiorazione del 5% di cui all'art.2 co.1 lett.a del decreto n.119/2000;

VISTE le risultanze dell'ultimo rendiconto dal quale si evince che le entrate del Tit.1 e Tit.3 ammontano a € 342.785,21 e le entrate complessive a € 1.792.124,82 pari allo 0,19 mentre la percentuale prevista, in tabella B, per la Sardegna per Comuni fino a 999 abitanti è pari a 0,13, per cui si rende applicabile la maggiorazione del 3% di cui all'art.2 co.1 lett.b del decreto n.119/2000;

VISTE le risultanze dell'ultimo rendiconto dal quale si evince che le spese correnti del Tit.1 ammontano a € 807.822,96 e la popolazione residente al 31.12.2013 è pari a 590 con un rapporto di spesa pro-capite pari a € 1.369,19 superiore a quello indicato nella tabella C di € 792,15 per cui si rende applicabile la maggiorazione del 2% di cui all'art.2 co.1 lett.c del decreto n.119/2000;

RILEVATO che in base alle risultanze del Conto del bilancio dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28 aprile 2014, per l'anno 2015 spettano entrambe le maggiorazioni sopraindicate;

VISTO l'art. 82 – 1° comma - ultimo capoverso, del T.U. 267/2000, in base al quale le indennità di funzione per gli Amministratori degli Enti Locali sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto "l'aspettativa non retribuita";

RITENUTO di dovere rideterminare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122, che testualmente recita: « Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e' determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.»;

DATO ATTO che la riduzione dei compensi agli amministratori non opera nei Comuni sotto i 1.000 abitanti;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Regionale dello Stato in data 17/12/2009;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n.119 del 04.04.2000;

VISTO l'art.1, comma 54 della Legge n.266/2005;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Ussassai;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- DI CONFERMARE** per l'anno 2015 l'applicazione dell'art.1, comma 54 della Legge n.266/2005 ai valori delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori dell'ente individuati all'ammontare determinato alla data del 30 settembre 2005;
- DI STABILIRE**, per quanto indicato in premessa, che i valori delle indennità di funzione base fissate dal D.M.119/2000 per gli Amministratori in carica dell'ente, già ridotti del 10% con decorrenza dal 1.1.2006 secondo quanto previsto dalla legge n.266/2005, risultano determinati nei seguenti importi mensili lordi:

- indennità di funzione mensile spettante al Sindaco € 1.162,03
- indennità di funzione mensile spettante al Vice Sindaco € 87,16
- indennità di funzione mensile spettante agli assessori € 58,10
- gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali € 15,34 a seduta

- DI QUANTIFICARE** per l'anno 2015 le indennità mensili spettanti agli amministratori dell'ente, come di seguito determinate:

AMMINISTRATORE	IMPORTO LORDO BASE MENSILE (già detratta riduzione 10%)	MAGGIOR.3% Art.2 D.M. 119/2000 comma 1 lettera b	MAGGIOR.2% Art.2 D.M. 119/2000 comma 1 lettera c	IMPORTO LORDO MENSILE SPETTANTE

	art.1 c. 54 L.266/2005			
Sindaco	€ 1.162,03	€ 34,86	€ 23,24	€ 1.220,13
Vicesindaco	€ 87,16	€ 2,61	€ 1,74	€ 91,51
Assessore	€ 58,10	€ 1,74	€ 1,16	€ 61,00
Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali a seduta	€ 15,34	€ 0,46	€ 0,31	€ 16,11

4. **DI DARE ATTO** che l'importo delle indennità di cui sopra è stato ridotto al 50% per gli amministratori lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa non retribuita, secondo quanto stabilito dall'art.82 comma 1 – ultimo periodo del D.Lgs.267/2000;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 119/2000, a fine mandato l'indennità del Sindaco deve essere integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno, e che tale somma deve essere accantonata anche per l'anno 2015;
6. **DI DARE ATTO**, in base a quanto esposto, che gli importi delle indennità spettanti per l'anno 2015 agli amministratori in carica sino al termine del loro mandato sono determinati nella misura indicata nella seguente tabella:

Amministratore	Carica	Indennità mensile 2015	Indennità annua 2015
Gian Basilio Deplano	Sindaco	1.220,13	14.641,56
Puddu Evaldo Pasquale	Vicesindaco	91,51	1.098,12
Deplano Adalberto	Assessore	61,00	732,00
	Totale	1.372,64	16.471,68

7. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui sopra sarà automaticamente impegnata ai seguenti capitoli del predisponendo bilancio di previsione 2015, in quanto dovuta per legge e che di tale importo si terrà conto nella formazione del bilancio di previsione 2015:
 - indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori rispettivamente al capitolo 1001/1 T.1, F.1, S.1, I.3 avente ad oggetto “*Indennità di carica al Sindaco*” e al capitolo 1001/2 T.1, F.1, S.1, I.3 avente ad oggetto “*Indennità di presenza per le adunanze del consiglio e della giunta comunale*;
 - gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali al capitolo 1001/2 T.1, F.1, S.1, I.3;
 - imposta IRAP a carico Ente al capitolo 1001/6 T.1, F.1, S.1, I.7 avente ad oggetto “*Imposta I.R.A.P. Sindaco e amministratori*” ;
8. **DI DARE ATTO** che le indennità di funzione verranno corrisposte mensilmente dal Servizio Finanziario, mentre le indennità per gettoni di presenza saranno impegnati con successivo atto, entro la chiusura dell'esercizio una volta quantificate con esattezza le effettive presenze nell'anno in corso, provvedendo all'atto della liquidazione a trattenere le ritenute fiscali di legge e al versamento delle relative somme dovute dall'Ente per imposta IRAP;
9. **DI DARE ATTO**, inoltre, che, in attuazione della legge 3.8.1999 n. 265, il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà al rimborso ai datori di lavoro per i permessi concessi agli

Amministratori e Consiglieri Comunali (art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000), mentre il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà al rimborso della sola indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina per l'uso del proprio mezzo (art. 5 comma 8 e 9 del D.L. 78/2010, comma 13 art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008);

10. **DI RISERVARSI** di rideterminare gli importi sopraindicati successivamente all'insediamento della prossima giunta comunale a seguito delle risultanze delle elezioni amministrative che si terranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2015;
11. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,22/01/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 02/07/2014 .

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,22/01/2015

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Oraziotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22/01/2015

Ussassai,22/01/2015

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo